

Cuneo, lì 25 febbraio 2014

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 11/2014

“RIDIMENSIONATE” LE RESTRIZIONI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELLE ABITAZIONI

Come recentemente informato con nostra circolare, la Legge di Stabilità 147/2013 ha previsto a partire dal 1 gennaio 2014 l’obbligo di corresponsione dei **canoni di affitto delle abitazioni** in forme e **modalità che escludano l’uso del contante**, e ne assicurino la tracciabilità, pena l’applicazione di sanzioni dall’1% al 40% della somma pagata in contanti.

Recentemente il Ministero Economia e Finanze ha “ridimensionato” l’obbligo di tracciabilità del pagamento del canone, evidenziando che:

- per l’irrogazione della sanzione per le violazioni all’uso del contante **rileva il limite di 1.000 euro**;
- considerato che in caso di pagamento in contanti del canone di locazione per una somma inferiore a 1.000 euro non è prevista alcuna sanzione, la tracciabilità della movimentazione in contanti tra conduttore e locatore può essere soddisfatta tramite semplice ricevuta dell’avvenuto pagamento del canone.

Quindi **in presenza di un canone di locazione ad uso abitativo pagato in contanti per un importo fino a 999,99 euro il locatore, rilasciando una specifica ricevuta, “soddisfa” l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti** in esame. Tale formalità è ritenuta dal Ministero sufficiente anche ai fini dell’ottenimento di eventuali agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.

In sintesi:

PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE IMMOBILI USO ABITATIVO

